

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. SRTAA



DOC. INTERNO N.81330808 del 24/06/2019

Decisione n. 1/PARI/2019



CORTE DEI CONTI  
RECHNUNGSHOF

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

*Sezioni Riunite per il Trentino-Alto Adige/Südtirol*

Presiedute dal Presidente Anna Maria Rita LENTINI

e composte dai Magistrati:

Josef Hermann RÖSSLER	Presidente di Sezione
Alessandro PALLAORO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nell'udienza pubblica del 24 giugno 2019 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio sul Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol:

VISTI gli artt. 81, 97, 100, secondo comma e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 69, e le relative norme di attuazione;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e, in particolare, gli artt. 40 e 41;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2017);

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTA la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, e ss.mm. recante "Norme in materia di bilancio contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16 (legge collegata alla legge di stabilità 2017)

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 17 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol 2017-2019);

VISTA la legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per gli anni finanziari 2017-2019);

VISTA la legge regionale 29 novembre 2017, n. 9 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino Alto -dige/Südtirol per gli anni finanziari 2017-2019);

VISTA la legge regionale 8 agosto 2018, n. 5 (Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2017);

VISTA la deliberazione n. 7/2013 di data 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite -in sede di controllo- della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla procedura per il giudizio di parificazione dei Rendiconti generali delle regioni;

VISTA la deliberazione n. 9/2013 di data 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che approva linee di orientamento sul giudizio di parificazione del Rendiconto generale della regione;

VISTA la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di parifica con la relazione sul rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), anche con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012;

VISTA la decisione n. 2/PARI/2018 di queste Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol con la quale è stato parificato il Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio 2017, approvato dalla Giunta regionale in data 26 aprile 2018, ad eccezione, per quello che rileva in questa sede, dei capitoli U01101.000, U01101.0450, U01101.0030, U01101.0480 e U01101.0630;

RILEVATO che nella ridetta decisione n. 2/PARI/2018 il Collegio ha sospeso il giudizio di parifica del Rendiconto generale 2017, limitatamente ai capitoli incisi dagli oneri per le indennità di direzione e retribuzione di posizione, trasformate in assegno *ad personam* pensionabile, erogate nell'anno 2017 nei confronti del personale cessato dagli incarichi di preposizione a strutture organizzative per un importo pari ad Euro 30.122,89 al fine di verificare la legittimità costituzionale dei commi 1 e 3, dell'art. 4 della l.r. n. 11/2017, per contrasto con gli articoli 3, 36, 81, 97, 117, secondo comma lett. l) e o) e 119, primo comma della Costituzione;

VISTA l'ordinanza di rimessione 8 agosto 2018, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2018, con cui queste Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol hanno promosso il giudizio di legittimità costituzionale dei suddetti commi 1 e 3, dell'art. 4 della l.r. 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità);



VISTE le sottoelencate poste contabili, già riportate nella suddetta decisione n. 2/PARI/2018, dove hanno trovato imputazione gli oneri per le indennità di direzione e le retribuzioni di posizione corrisposte nell'anno 2017 al personale cessato dalle relative funzioni:

euro 19.407,06 sul Cap. U01101.0000;

euro 2.323,49 sul Cap. U01101.0450;

euro 5.845,40 sul Cap. U01101.0030;

euro 699,83 sul Cap. U01101.0480;

euro 1.847,11 sul Cap. U01101.0630;

VISTA la sentenza n. 138/2019, depositata il 6 giugno 2019, con cui il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera l) e o) Cost. del comma 1, terzo periodo e del comma 3, dell'art. 4, della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 11, in quanto la norma regionale che dispone la trasformazione automatica dell'indennità di posizione (e precedentemente della retribuzione di posizione e dell'indennità di direzione) in assegno personale fisso e pensionabile secondo il regime retributivo, ha invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 119, secondo comma, lett. l)); inoltre la trasformazione dell'indennità in assegno personale pensionabile mediante il sistema retributivo attribuisce un illegittimo beneficio ai dipendenti, già eliminato dall'ordinamento pensionistico, che contrasta con la competenza esclusiva dello Stato in materia previdenziale riconosciuta dalla lett. o) del comma 2, dell'art. 117 Cost.. Precisa la Corte che *"incidendo in due materie di competenza esclusiva statale, quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale, la normativa censurata pone in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell'equilibrio del bilancio e della copertura della spesa presidiati dall'art. 81 Cost."*, e che le norme *"incidono, con tutta evidenza, sull'articolazione della spesa del bilancio consuntivo 2017, sul quantum della stessa, sulla determinazione del risultato di amministrazione e su profili retributivi espressamente esclusi dal legislatore nazionale nell'esercizio della sua competenza esclusiva. Per le considerazioni che precedono, le norme precedentemente esaminate devono essere dunque dichiarate costituzionalmente illegittime e le spese dalle stesse generate non possono essere inserite nei relativi rendiconti"*;

VISTA la nota R.O. 177/2018 del 6 giugno 2019 con cui il Direttore della Cancelleria della Corte Costituzionale ha trasmesso la succitata sentenza di accoglimento n. 138/2019, unitamente agli atti del fascicolo, dando comunicazione ufficiale della intervenuta decisione;

RILEVATO, pertanto, che il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio 2017, a suo tempo sospeso con la sopracitata

decisione n. 2/PARI/2018, stante l'intervenuta sentenza n. 138/2019 della Corte Costituzionale, deve ora proseguire;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. 129 del 28 giugno 2018 ha approvato il disegno di legge con annessa relazione illustrativa avente ad oggetto il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 e che il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto 2017 con la legge regionale 8 agosto 2018, n. 5;

RILEVATO peraltro che sia la delibera che la legge hanno omesso di dare conto della mancata parifica di alcune poste del conto del bilancio e dello stato patrimoniale da parte delle Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol con la decisione n. 2/PARI/2018, benché ciò appaia necessario per l'assunzione delle doverose misure conseguenziali;

RITENUTO che le poste contabili destinate a finanziare le retribuzioni di posizione e le indennità di direzione, trasformate in assegno *ad personam* pensionabile, erogate al personale cessato dalle funzioni dirigenziali o di direzione, risultano ormai prive di supporto normativo per complessivi euro 30.122,89;

RILEVATO che la Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol deve ottemperare alla predetta sentenza della Corte Costituzionale adottando tutte le necessarie misure conseguenziali di recupero degli importi illegittimamente corrisposti anche con riferimento alle correlate spettanze previdenziali, di fine rapporto e pensionistiche del personale interessato;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5 del 12 giugno 2019, con la quale è stata fissata l'odierna udienza per la prosecuzione del giudizio di parifica sul Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'anno 2017 ed è stata disposta la relativa trasmissione, a cura della Segreteria, per il conseguente contraddittorio, alla Procura regionale della Corte dei conti di Trento e alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol;

VISTO il decreto n. 8/2019 del 13 giugno 2019 con il quale il Presidente delle Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol ha nominato il Consigliere Tullio Ferrari quale relatore per la prosecuzione del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2017;

UDITO, nella pubblica udienza del 24 giugno 2019, il Consigliere Tullio Ferrari;

SENTITO, altresì, il Procuratore regionale, che ha chiesto di non parificare le partite di spesa, indicate nella citata decisione n. 2/PARI/2018 di queste Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol e, per le quali è stata sospesa la decisione di parifica.

Non sono intervenuti i rappresentanti della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol.

P.Q.M.



La Corte dei conti, Sezioni riunite per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, in conformità alle relative richieste della Procura regionale

## NON PARIFICA

le poste contabili sottoelencate del Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio 2017, sulle quali sono state imputate le risorse destinate a finanziare le retribuzioni di posizione e le indennità di direzione, trasformate in assegno *ad personam*, illegittimamente erogate al personale cessato dalle funzioni dirigenziali o di direzione per l'importo complessivo di euro 30.122,89 imputato sui seguenti capitoli di spesa:

Cap. U01101.0000 (per euro 19.407,06);

Cap. U01101.0450 (per euro 2.323,49);

Cap. U01101.0030 (per euro 5.845,40);

Cap. U01101.0480 (per euro 699,83);

Cap. U01101.0630 (per euro 1.847,11).

## DISPONE


la trasmissione di copia della presente decisione:

- al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol;
- al Commissario del Governo per la provincia di Trento;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 24 giugno 2019.

Il Relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



La decisione è stata depositata in Segreteria in data 24 GIU. 2019

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI

